

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1371

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOLCHI, FORESI, MACRELLI, DEGLI OCCHI, CHIARAMELLO, DUGONI, MATTEUCCI, CORBI, SELVAGGI, MICHELINI, SEDATI, BARBIERI, SANGALLI, DEL BO, LARUSSA, CERAVOLO, MANCINI GIACOMO, DI LEO, SPADOLA, SANZO, BUFFONE, GIGLIA, PETRUCCI, MAROTTA, VOLPE, ROMUALDI

Annunziata il 23 dicembre 1954

Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al « Fondo di soccorso invernale »

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, che stabilisce un contributo a carico degli scommettitori nelle corse dei cavalli e dei levrieri, ha dato luogo ad inconvenienti che incidono sulle finalità stesse della legge, portando un'ampia contrazione del monte delle scommesse, rilevata su tutti gli ippodromi d'Italia, contrazione che potrà accentuarsi se si svilupperanno le scommesse personali, che per il loro carattere di clandestinità sono di difficile persecuzione.

Le risultanze delle prime settimane, dopo l'approvazione della nuova legge, riferite ai corrispondenti periodi dell'anno precedente, confermano pienamente questo nostro assunto, rilevando una diminuzione nelle scommesse che mediamente ascende al 36,82 per cento; né può essere di conforto l'andamento dei singoli periodi, poiché, contrariamente a quanto era stato preveduto, il decremento tende ad una ulteriore accentuazione.

Per il periodo dal 28 novembre al 12 dicembre si hanno infatti questi dati orientativi:

IPPODROMI	1954	1953	RIDUZIONE
Totalizzatori L.	170.933.600	260.215.930	— 34,32 %
Allibratori »	196.160.900	413.974.150	— 52,62 %
Totale L.	<u>267.094.500</u>	<u>674.190.080</u>	— 45,55 %
Sale corse L.	367.508.404	488.500.000	— 24,77 %
Ippodromi »	734.602.900	1.162.690.080	— 36,82 %

Globalmente, dunque, la diminuzione è stata di oltre 428 milioni, pari al 36,82 per cento, come si è già osservato.

La contrazione ha come conseguente ripercussione, anzitutto una riduzione dei diritti erariali che lo Stato preleva sulle attività, ma, più grave ancora, la diminuzione dell'entrate per l'U. N. I. R. E., organo che, per legge, ha il compito, demandatogli dal Ministero dell'agricoltura, di vigilare le manifestazioni ipliche per regolare la distribuzione dei premi nelle corse.

Qualora l'U. N. I. R. E. non potesse reperire dal prelievo sulle scommesse nelle corse dei cavalli, le entrate necessarie per adempiere ai suoi fini, si troverebbe nella necessità di far ricorso a richieste di contributi al Ministero dell'agricoltura, il che porterebbe alla conseguenza che il contributo per l'assistenza invernale, che, nell'intenzione della legge, dovrebbe ricadere sullo scommettitore, verrebbe invece attinto, sia pure indirettamente, dal bilancio dello Stato.

Gli inconvenienti, oltre alla eccessività dell'onere, sono anche dovuti al sistema che si è ritenuto di adottare per l'applicazione della contribuzione. In effetti l'uniformità di una tassazione per i vari tipi di scommesse che hanno esiti economici molto diversi (vin-

cente, piazzato, eventi plurimi) non si adatta alle scommesse per le corse dei cavalli dove è preminente la valutazione tecnica dei correnti e porta, quindi, ad allontanare dalla scommessa sui favoriti che rappresenta la grande massa delle entrate.

Una diversa applicazione dell'onere assistenziale si ravvisa, quindi, opportuna, sia per il rendimento del contributo, sia per salvaguardare le necessità di entrate dell'erario e dell'U. N. I. R. E.; mentre ci si preoccupa anche di evitare aggravii delle spese di esazione.

A tal fine, si è elaborata e si sottopone onorevoli colleghi, alla vostra approvazione la presente proposta di legge con la quale sostituendosi un nuovo testo a quello dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1954 n. 1042, si dispone il prelievo dell'1 per cento sull'ammontare e le scommesse da applicarsi durante tutto l'anno con gli stessi criteri di trattenuta per i vari titoli che l'U. N. I. R. E. effettua sulle scommesse.

Per le ragioni suesposte, si confida che la Camera voglia approvare con la massima urgenza la proposta di legge, tendente a restituire equilibrio e serenità al mondo ippico italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

« A favore del fondo nazionale di soccorso invernale è istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura dell'1 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale ».